



COMUNE DI GENOVA

194 0 0 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI  
**Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-484 del 30/12/2020**

MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE – TITOLO VII “DECENTRAMENTO MUNICIPALE”

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 74 in data 30 dicembre 2020;

Su proposta dell’Assessore alla Avvocatura e Affari legali, Famiglia e relativi diritti, con delega ai Rapporti con Consiglio Comunale, Municipi e Città Metropolitana, Lorenza Rosso;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l’articolo 17 comma 1 che dispone “*I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune*”;
- il comma 5 del citato articolo 17, il quale prevede espressamente che “*Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione [omissis]*”;

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 10/10/2006 sono stati istituiti i Municipi in cui si articola il Comune di Genova - in luogo delle allora esistenti Circoscrizioni - attraverso il necessario adeguamento delle previsioni dello Statuto comunale – Titolo VII “Decentramento municipale”;
- con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06/02/2007 è stato adottato il vigente “Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale” (d’ora in avanti, “Regolamento”), modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 dell’11/04/2007 e da ultimo revisionato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 07/07/2020;

- il territorio del Comune di Genova, ai sensi dell'articolo 59 comma 1 dello Statuto e dell'articolo 2 comma 1 del Regolamento, è ripartito in nove Municipi, con le seguenti denominazioni e delimitazioni territoriali:

*Municipio I Genova Centro Est: Oregina – Lagaccio, Prè – Molo – Maddalena, Castelletto, Portoria*

*Municipio II Genova Centro Ovest: Sampierdarena, S. Teodoro*

*Municipio III Genova Bassa Val Bisagno: S. Fruttuoso, Marassi - Quezzi*

*Municipio IV Genova Media Val Bisagno: Staglieno, Molassana, Struppa*

*Municipio V Genova Valpolcevera: Rivarolo, Bolzaneto, Pontedecimo*

*Municipio VI Genova Medio Ponente: Sestri, Cornigliano*

*Municipio VII Genova Ponente: Voltri, Prà, Pegli*

*Municipio VIII Genova Medio Levante: Foce, S. Francesco d'Albaro, S. Martino*

*Municipio IX Genova Levante: Valle Sturla, Sturla - Quarto, Nervi – Quinto - S. Ilario*

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 58, comma 5 dello Statuto, il sistema istituzionale del Comune di Genova risulta articolato in “*due diversi livelli di governo e di competenze*” ed in particolare “*il livello comunale, con compiti generali di pianificazione, di indirizzo e controllo, nonché di regolamentazione generale dei servizi, e compiti particolari di gestione dei servizi che, per economie di scala o per la loro tecnicità, è necessario mantenere indivisi*” ed il livello “*territoriale, orientato alla programmazione operativa e alla gestione e controllo dei servizi di interesse locale*”;
- ai sensi dell'articolo 60, comma 5, dello Statuto nonché dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento, “*La Giunta comunale, per garantire sul territorio cittadino criteri gestionali omogenei, nonché livelli uniformi di prestazioni/servizi, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa tramite direttive, indirizzi e controllo*”;
- in particolare, nell'ambito dei criteri di unitarietà dell'azione amministrativa ed armonia delle funzioni comunali, i servizi di interesse locale sono attualmente descritti all'articolo 60, comma 1, dello Statuto comunale;

Visto l'articolo 17 comma 4 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che testualmente recita: “*Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento*”.

Preso atto che, rispetto all'assetto come sopra delineato, con Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” sono state istituite le Città Metropolitane, tra cui la Città Metropolitana di Genova che, a decorrere dall'1/01/2015, è subentrata ai sensi di legge all'omonima provincia;

Valutato che a distanza di numerosi anni dall'avvio del percorso di decentramento municipale, come sopra descritto, si sono verificati profondi mutamenti nell'ambito del tessuto sociale genovese, caratterizzato dalla costante crisi economica, la quale ha determinato l'incremento della domanda di servizi, da un lato, nonché una costante diminuzione delle risorse pubbliche destinate a far fronte a tale incremento, dall'altro;

Ritenuto pertanto necessario provvedere a porre in essere ogni utile iniziativa volta ad incrementare i livelli efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in attuazione del principio di buona amministrazione, nonché avuto riguardo alla necessità di contenimento della spesa pubblica;

Considerato che i suddetti obiettivi potranno essere traggurati attraverso un rafforzamento del coordinamento tra le attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, esercitate dai Dirigenti assegnati ai Municipi ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e la Direzione Generale, anche ai sensi del successivo articolo 108 del menzionato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché dell'articolo 77 comma 9 dello Statuto comunale;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini di quanto sopra esposto, apportare alcune modifiche al vigente Statuto comunale relative – in particolare – ai servizi sociali e alle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, alle attività di manutenzione, nonché alla gestione del patrimonio comunale ad uso associativo, secondo quanto di seguito meglio dettagliato;

Preso atto che, relativamente ai servizi sociali e alle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, si sta avviando a conclusione con esiti positivi la sperimentazione di un nuovo modello di organizzazione ed erogazione degli stessi sul territorio, che si è sviluppato a partire dagli ultimi mesi dell'annualità 2019 e per tutta l'annualità 2020, in coerenza con le previsioni di cui alla Legge Regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Regione Liguria). Attraverso tale modello, la responsabilità delle attività di programmazione, gestione operativa e controllo delle attività degli uffici territoriali denominati Ambiti Territoriali Sociali (ATS), erogatori dei suddetti servizi, è stata attribuita alla Direzione Politiche Sociali, in luogo della precedente rispondenza degli stessi ai Direttori dei Municipi;

Preso atto, inoltre, che tale sperimentazione ha conseguito dei risultati positivi in quanto la gestione unitaria dei servizi sociali mediante la riconduzione degli stessi ad un unico centro decisionale ha comportato maggiore efficacia in fase di programmazione, garantendo l'omogeneità ed il coordinamento degli interventi realizzati nell'intero territorio cittadino, apprezzabile in termini di razionalizzazione dei processi, semplificazione delle procedure amministrative, economie di scala, ottimizzazione della risposta ai fabbisogni a livello cittadino (plafond unico cittadino e lista di attesa unica cittadina);

Considerato che attualmente i Municipi, oltre alle attività di manutenzione ordinaria (incluse quelle sulle aree verdi) svolgono attività di manutenzione straordinaria che non prevedono progettazione e procedure autorizzative di particolare complessità;

Ritenuto necessario, al fine di conseguire la massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché al fine di assicurare un miglior raccordo tra le attività svolte dai Municipi e quelle svolte

te dal Comune, intervenire in suddetta materia, prevedendo un apposito strumento di programmazione per i citati interventi di manutenzione straordinaria, denominato “Piano Operativo Annuale”;

Ritenuto che tale “Piano Operativo Annuale” debba essere oggetto di preventiva condivisione (contestualmente all’approvazione dei documenti programmatici del Comune) tra i Direttori dei Municipi, la Direzione Generale e le competenti strutture dell’Amministrazione, ai fini della successiva approvazione da parte della Giunta municipale;

Considerato inoltre che, in oggi, le procedure per la gestione degli immobili comunali ad uso associativo (oltre 300 immobili distribuiti sull’intero territorio cittadino) risultano caratterizzate da una frammentarietà dell’azione amministrativa, in quanto le stesse sono in parte in capo alla Direzione Valorizzazione del Patrimonio e Demanio Marittimo – con competenze relative alla stipula e alla successiva gestione della concessione amministrativa, ivi comprese le eventuali procedure di rilascio e di sgombero - ed in parte in capo ai Municipi - con competenze relative all’emanazione del bando per l’individuazione dei concessionari degli immobili, alla determinazione sulla quantificazione del canone e all’eventuale abbattimento dello stesso, nonché alle procedure di rinnovo - ;

Ritenuto pertanto necessario ricondurre ad unico centro decisionale – rappresentato dalla Direzione Valorizzazione del Patrimonio e Demanio Marittimo - i suddetti processi amministrativi, al fine di garantire il perseguimento della massima efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa stessa;

Preso atto, infine, che il citato articolo 60 dello Statuto – nella sua formulazione attuale - prevede in capo ai Municipi ulteriori funzioni rimaste, di fatto, inattuata (quali i servizi educativi – scolastici compresa l’area di età da 0 a 6 anni, gli interventi di edilizia privata non soggetti a permesso di costruire, nonché il ricevimento di denunce o dichiarazioni inerenti i tributi comunali) e che si rende pertanto opportuno modificare il citato articolo al fine di rendere lo stesso aderente alla situazione concreta;

Ritenuto, infine, che l’attuazione delle modifiche sopra citate possa esplicare effetti positivi anzitutto, nei confronti dei cittadini, destinatari dei servizi locali erogati sul territorio, nonché, per i Municipi, in termini di valorizzazione degli stessi, attraverso il rafforzamento del principio di governo del territorio su due livelli, articolato per competenze e ruoli, ma fondato su indirizzi omogenei e, pertanto, con uno sviluppo coerente ed armonico;

Ritenuto, coerentemente con le argomentazioni sopra riportate e con le modifiche da apportare all’articolo 60, modificare di conseguenza l’articolo 58 dello Statuto, nonché l’articolo 68 con particolare riferimento al comma 4 e al comma 5, lettere d), e) ed f);

Rilevato pertanto che, alla luce delle valutazioni sopra esposte, si rende necessario procedere alle modifiche dello Statuto Comunale – Titolo VII “Decentramento municipale”, con particolare riferimento agli articoli 58 “Principi e funzioni”, 60 “Funzioni dei Municipi” e 68 “Competenze del Consiglio del Municipio”, contenute nel documento che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (“Allegato A”);

Richiamato l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Direttore della Direzione Governo e Sicurezza dei Territori Municipali;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile;
- il presente provvedimento sarà inviato, a cura della Direzione Governo e Sicurezza dei Territori Municipali, a tutti i Municipi per l'acquisizione del parere di competenza, in conformità al disposto dell'articolo 59 del vigente Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale, parere da esprimersi entro il termine di dieci giorni – ai sensi dell'articolo 60 comma 1 del suddetto Regolamento - stante l'urgenza di provvedere;

Dato atto, infine, che, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., il presente provvedimento deve essere approvato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati e che, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione deve essere ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e – in tal caso - il presente provvedimento sarà approvato se otterrà per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, c.2 D.LGS 267/2000;

La GIUNTA

P R O P O N E

al Consiglio Comunale

- 1) di approvare le modifiche dello Statuto Comunale – Titolo VII “Decentramento municipale”, relativamente agli articoli 58 “Principi e funzioni”, 60 “Funzioni dei Municipi” e 68 “Competenze del Consiglio del Municipio”, contenute nel documento “Allegato A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il testo coordinato dello Statuto, a seguito delle modifiche apportate dal presente provvedimento, è riportato nel documento “Allegato B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare mandato alla Direzione Governo e Sicurezza dei Territori Municipali di provvedere all'invio del presente provvedimento al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

- 4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.



COMUNE DI GENOVA

**CODICE UFFICIO: 194 0 0**

**Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-484 DEL 30/12/2020**

**OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE – TITOLO VII “DECENTRAMENTO MUNICIPALE”**

**ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

ALLEGATO A - STATUTO

ALLEGATO B – STATUTO TESTO COORDINATO

Il Dirigente  
[Dott. Marco Pasini]

## **ALLEGATO A**

### **MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE – TITOLO VII “Decentramento municipale”**

#### **NOTA DI LETTURA**

Il presente documento dà evidenza delle previsioni abrogate o di nuovo inserimento rispetto al testo statutario vigente.

La numerazione definitiva dei commi, alla luce di nuove previsioni o di disposizioni soppresse, si rinviene nel testo coordinato di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale della deliberazione consiliare approvativa delle modifiche statutarie.

<p style="text-align: center;">Art. 58 Principi e funzioni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 58 Principi e funzioni</p>
<p>1. Il Comune di Genova informa la sua azione e partecipa attivamente al processo di attuazione della Città Metropolitana.</p> <p>2. Il Comune di Genova si articola in Municipi come particolare e più accentuata forma di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, ai sensi dell'Art.17 comma 1 e comma 5 del D. Lgs. n.267/00.</p> <p>3. Riconosce e valorizza i Municipi quali organismi di democrazia, partecipazione, consultazione e gestione di servizi di base nonché di esercizio di ulteriori funzioni conferite dal Comune.</p> <p>Adegua la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento.</p> <p>4. I Municipi rappresentano le esigenze della popolazione del proprio territorio, nell'ambito dell'unitarietà del Comune di Genova.</p> <p>5. Il sistema istituzionale del Comune individua due diversi livelli di governo e di competenze che, unitariamente, concorrono ad assicurare la direzione politica ed amministrativa della Città in modo coerente ed armonico. Tale modello di concertazione e coordinamento impegna sia il livello comunale, con compiti generali di pianificazione, di indirizzo e controllo, nonché di regolamentazione generale dei servizi, e compiti particolari di gestione dei servizi che, per economie di scala o per la loro tecnicità, è necessario mantenere indivisi, sia quello territoriale, orientato alla programmazione operativa e alla gestione e controllo dei servizi di interesse locale.</p>	<p>1. <b>INVARIATO</b></p> <p>2. Il Comune di Genova si articola in Municipi come particolare e più accentuata forma di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, ai sensi dell'Art.17 <b>comma 1</b> e comma 5 del D. Lgs. n.267/<b>2000</b>.</p> <p>3. Riconosce e valorizza i Municipi quali organismi di democrazia, partecipazione, consultazione e gestione di servizi di base <b>nei limiti di cui alle disposizioni seguenti</b> nonché di esercizio di ulteriori funzioni <b>delegate dal Comune</b>.</p> <p>Adegua la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento.</p> <p>4. <b>INVIARIATO</b></p> <p>5. Il sistema istituzionale del Comune individua due diversi livelli di governo e di competenze che, unitariamente, concorrono ad assicurare la direzione politica ed amministrativa della Città in modo coerente ed armonico. Tale modello di concertazione e coordinamento impegna sia il livello centrale, con compiti <del>generali</del> di pianificazione, <b>programmazione operativa</b> di indirizzo e controllo, nonché di regolamentazione <del>generale</del> dei servizi, e compiti particolari di gestione dei servizi che, per economie di scala o per la loro tecnicità, è necessario mantenere indivisi, sia quello territoriale, orientato <b>principalmente all'erogazione</b> dei servizi di interesse locale.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 60 Funzioni dei Municipi</p>	<p style="text-align: center;">Art. 60 Funzioni dei Municipi</p>
<p>1. I Municipi esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.</p> <p>I Municipi sono titolari della gestione dei servizi di base presenti nel loro territorio e di interesse municipale, curando la programmazione, l'operatività e il controllo degli stessi.</p> <p>Devono garantire livelli quantitativi e qualitativi minimi di servizio stabiliti al livello cittadino e possono modificare autonomamente tali standard solo in senso migliorativo e nel rispetto di un rapporto costo/qualità definito a livello di Ente.</p> <p>In particolare, i Municipi gestiscono, in sintonia con il Piano Regolatore Sociale, i seguenti servizi di interesse locale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i servizi demografici;</li> <li>b) i servizi sociali e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, da individuarsi in sede regolamentare;</li> <li>c) i servizi educativi – scolastici compresa l'area di età da 0 a 6 anni;</li> <li>d) le attività e i servizi culturali, sportivi e ricreativi, in ambito locale;</li> <li>e) le attività di manutenzione ordinaria, incluse quelle sulle aree verdi, e quelle di manutenzione straordinaria che non prevedono progettazione e procedure autorizzative di particolare complessità;</li> </ul>	<p>1. I Municipi esercitano le funzioni <b>previste</b> dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.</p> <p>I Municipi <b>curano l'erogazione dei</b> servizi di base, <b>di cui al presente articolo</b>, presenti nel <b>relativo</b> territorio e di interesse municipale, <b>secondo gli indirizzi definiti dall'amministrazione comunale e nel quadro della relativa programmazione operativa.</b></p> <p><b>I Municipi garantiscono</b> livelli quantitativi e qualitativi minimi <b>dei suddetti servizi di base</b>, stabiliti al livello cittadino e possono modificare <del>autonomamente</del> tali standard solo in senso migliorativo <del>e nel rispetto di un rapporto costo/qualità definito a livello di Ente.</del></p> <p><b>I Direttori dei Municipi esercitano l'attività di gestione ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, al Direttore Generale del Comune ai sensi dell'articolo 108.</b></p> <p>In particolare, i Municipi <b>curano l'erogazione dei</b> <del>in sintonia con il Piano Regolatore Sociale</del> i seguenti servizi di interesse locale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i servizi demografici;</li> <li>b) <b>ABROGATO</b></li> <li>c) <b>ABROGATO</b></li> <li>d) le attività e i servizi culturali, sportivi e ricreativi, in ambito locale;</li> <li>e) le attività di manutenzione ordinaria, incluse quelle sulle aree verdi, e quelle di manutenzione straordinaria che non prevedono progettazione e procedure autorizzative di particolare complessità.</li> </ul> <p><b>Contestualmente all'approvazione dei documenti programmatici del Comune, i Direttori dei Municipi – ai fini della successiva approvazione da parte della Giunta Municipale - condividono con la Direzione Generale e le competenti strutture comunali un Piano Operativo Annuale relativo alle attività di manutenzione straordinaria per conseguire la massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Non sono ricompresi nel suddetto Piano gli interventi</b></p>

<p>f) la gestione del patrimonio comunale ad uso sociale;</p> <p>g) gli interventi di edilizia privata non soggetti a permesso di costruire, da individuarsi in sede regolamentare;</p> <p>h) le iniziative per lo sviluppo economico e le funzioni nei settori dell'artigianato e del commercio con esclusione della grande distribuzione commerciale;</p> <p>i) le attività di volontariato;</p> <p>j) il ricevimento di denunce o dichiarazioni inerenti i tributi comunali;</p> <p>k) la viabilità su base locale ed i parcheggi in struttura, esclusi quelli di interscambio;</p> <p>l) le attività per la tutela ambientale e del verde pubblico.</p> <p>I Municipi interagiscono con i distretti di polizia municipale nelle funzioni di polizia urbana limitatamente alla gestione delle attività di competenza municipale.</p> <p>Ulteriori funzioni possono essere loro conferite con deliberazione del Consiglio Comunale.</p> <p>Le funzioni trasferite e attribuite ai Municipi sono articolate per comparti omogenei e vengono gestite in conformità con i regolamenti e le procedure dell'Ente, sotto la responsabilità esclusiva dei Municipi stessi.</p> <p>2. Conseguentemente il Sindaco provvede ad una diversa articolazione delle deleghe dei componenti della Giunta comunale in relazione alle funzioni assegnate ai Municipi.</p> <p>3. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di loro competenza, alle strutture organizzative operanti nei Municipi sono assegnate risorse umane, finanziarie e</p>	<p><b>di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza, la cui realizzazione sarà concordata con le competenti Direzioni comunali;</b></p> <p><b>f) ABROGATO</b></p> <p><b>g) ABROGATO</b></p> <p>h) le iniziative <del>per lo sviluppo economico e le funzioni</del> nei settori dell'artigianato e del commercio <b>di rilevanza locale</b> con esclusione della grande distribuzione commerciale;</p> <p>i) le attività di volontariato, <b>in sinergia con la competente struttura comunale e secondo gli indirizzi contenuti nel Regolamento sugli interventi di volontariato;</b></p> <p><b>j) ABROGATO</b></p> <p>k) la viabilità su base locale, <b>con esclusivo riferimento al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale sul territorio municipale, in conformità con gli indirizzi di pianificazione assunti dall'amministrazione comunale;</b> <del>ed i parcheggi in struttura, esclusi quelli di interscambio;</del></p> <p>l) le attività <b>relative alla</b> tutela ambientale e al verde pubblico.</p> <p><b>1 bis.</b> I Municipi interagiscono con i distretti di polizia <b>locale</b> nelle funzioni di polizia urbana limitatamente <del>alla gestione delle</del> <b>alle</b> attività di competenza municipale.</p> <p><b>1 ter.</b> Ulteriori funzioni possono essere loro <del>conferite</del> <b>delegate</b> con deliberazione del Consiglio Comunale <b>su proposta della Giunta Comunale.</b> Le funzioni <b>delegate</b> ai Municipi sono articolate per comparti omogenei e vengono gestite in conformità con i regolamenti e le procedure <b>del Comune,</b> sotto la responsabilità esclusiva dei Municipi stessi.</p> <p><del>2. Conseguentemente il Sindaco provvede ad una diversa articolazione delle deleghe dei componenti della Giunta comunale in relazione alle funzioni assegnate ai Municipi.</del></p> <p><b>I Municipi possono presentare proposte al Comune nelle materie loro attribuite o delegate di cui al presente articolo.</b></p> <p><b>3. La Giunta comunale, sentiti i Presidenti dei Municipi, individua le risorse finanziarie, per l'espletamento delle funzioni esercitate dagli stessi.</b> Per l'espletamento <b>delle funzioni loro</b></p>
---	---

<p>strumentali, che essi gestiscono in conformità delle disposizioni di legge e di regolamento e, per quanto riguarda le risorse umane, in conformità dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro e nel rispetto delle direttive di Ente in materia di gestione del personale.</p> <p>In conseguenza di ciò la Giunta comunale, di concerto con i Presidenti dei Municipi, individua le risorse finanziarie, per l'espletamento delle funzioni di cui i Municipi sono titolari.</p> <p>I criteri di assegnazione di tali risorse ai diversi Municipi sono definiti nelle norme regolamentari, tenuto conto anche dei parametri demografici sociali e territoriali e degli ambiti di interesse cittadino presenti sul territorio municipale.</p> <p>Le deliberazioni che trasferiscono ai Municipi ulteriori funzioni indicano le risorse aggiuntive per farvi fronte.</p> <p>4. I Municipi informano tempestivamente il Consiglio Comunale dei progetti di deliberazione e delle questioni poste all'ordine del giorno del Consiglio: acquisiscono il parere della Giunta comunale, sugli atti e sulle iniziative, individuati dal regolamento che disciplina le attività del presente comma.</p> <p>5. La Giunta comunale, per garantire sul territorio cittadino criteri gestionali omogenei, nonché livelli uniformi di prestazioni/servizi, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa tramite direttive, indirizzi e controllo.</p> <p>6. È istituita la Conferenza del Sindaco e dei Presidenti dei Municipi.</p> <p>La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco, o suo delegato, almeno ogni tre mesi o su richiesta di tre o più Presidenti, con l'indicazione delle materie da trattare.</p> <p>Ai lavori della Conferenza possono partecipare invitati dal Sindaco oltre ad assessori, consiglieri comunali e municipali, commissari delle Commissioni consiliari comunali, funzionari comunali ed esperti. La Conferenza è la sede di informazione, consultazione e raccordo in relazione:</p> <p>a) alla formazione di indirizzi di politica comunale suscettibili di incidere nelle materie attribuite ai Municipi;</p>	<p><b>attribuite o delegate, di cui al presente articolo, ai Municipi è assegnata una struttura organizzativa facente capo ad un Dirigente. A tale Dirigente sono assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.</b></p> <p>I criteri di assegnazione di tali risorse ai diversi Municipi sono definiti <b>dal Comune nelle norme regolamentari</b>, tenuto conto <del>anche</del> dei parametri demografici sociali e territoriali e degli ambiti di interesse cittadino presenti sul territorio municipale.</p> <p>Le deliberazioni che <b>delegano</b> ai Municipi ulteriori funzioni indicano le risorse aggiuntive per farvi fronte.</p> <p><b>4. INVARIATO</b></p> <p><b>5. INVARIATO</b></p> <p>6. È istituita la Conferenza del Sindaco e dei Presidenti dei Municipi.</p> <p>La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco, o suo delegato, almeno ogni tre mesi o su richiesta di tre o più Presidenti, con l'indicazione delle materie da trattare.</p> <p>Ai lavori della Conferenza possono partecipare invitati dal Sindaco oltre ad assessori, consiglieri comunali e municipali, membri delle Commissioni consiliari comunali, funzionari comunali ed esperti. La Conferenza è la sede di informazione, consultazione e raccordo in relazione:</p> <p>a) alla formazione di indirizzi di politica comunale suscettibili di incidere nelle materie <b>attribuite o delegate</b> ai Municipi;</p>
---	---

<p>b) alla verifica periodica dello stato di attuazione dei piani e dei programmi, comunali e municipali;  c) agli atti di indirizzo e coordinamento ed alle direttive generali relative all'esercizio delle funzioni delegate ai Municipi.  7. È istituito l'Osservatorio del Decentramento; i criteri per l'individuazione dei componenti e le relative funzioni sono definiti in sede regolamentare.</p>	<p>b) alla verifica periodica dello stato di attuazione dei piani e dei programmi, comunali e municipali;  c) agli atti di indirizzo e coordinamento ed alle direttive generali relative all'esercizio delle funzioni delegate ai Municipi.  7. <b>ABROGATO</b></p>
---	---

<p style="text-align: center;">Art. 68 Competenze del Consiglio del Municipio</p> <p>1. Il Consiglio del Municipio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico –amministrativo nelle materie di competenza del Municipio.  2. Promuove la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni alle attività dei Municipi, come previsto dai regolamenti, contenenti le modalità specifiche degli istituti di partecipazione.  3. Riconosce e valorizza le entità culturali e territoriali dei quartieri.  4. Partecipa attivamente alla impostazione degli indirizzi e delle linee generali dei bilanci comunali di previsione annuali e pluriennali con le modalità previste dal successivo comma. Tale partecipazione si attua con l'intervento dei Presidenti ad una apposita seduta della Giunta comunale, nella quale si approva il documento individuato al Titolo I , art. 3 , comma 3 , lettera b.  5. Il Consiglio del Municipio:  a)approva il regolamento per il proprio funzionamento e per quello delle Commissioni consiliari, assicurando in esso forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze. Nello stesso sono previste le modalità per l'effettiva pubblicità delle sedute del Consiglio e delle Commissioni nonché le modalità di pubblicizzazione degli atti del Municipio;  b)approva il regolamento municipale sulla partecipazione che, in accordo con quanto previsto da quello cittadino, valorizza le potenzialità partecipative del territorio;  c)approva l'indizione dei referendum consultivi in conformità alle vigenti norme regolamentari;  d)adotta i programmi riguardanti materie di propria competenza individuando le risorse</p>	<p style="text-align: center;">Art. 68 Competenze del Consiglio del Municipio</p> <p><b>1. INVARIATO</b></p> <p><b>2. INVARIATO</b></p> <p><b>3. INVARIATO</b></p> <p><b>4. ABROGATO</b></p> <p>5. Il Consiglio del Municipio:  a) approva il regolamento per il proprio funzionamento e per quello delle Commissioni consiliari, assicurando in esso forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze. Nello stesso sono previste le modalità per l'effettiva pubblicità delle sedute del Consiglio e delle Commissioni nonché le modalità di pubblicizzazione degli atti del Municipio;  b) approva il regolamento municipale sulla partecipazione che, in accordo con quanto previsto da quello cittadino, valorizza le potenzialità partecipative del territorio;  c)approva l'indizione dei referendum consultivi in conformità alle vigenti norme regolamentari;  d) <b>ABROGATO</b></p>
---	---

<p>finanziarie necessarie, nell'ambito del budget loro assegnato;</p> <p>e) definisce, all'interno dei principi generali e delle direttive, stabiliti dalla Giunta comunale, i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi sul territorio, intervenendo attivamente nel processo decisionale e ne verifica periodicamente l'attuazione da parte del Presidente e dei singoli assessori;</p> <p>f) definisce altresì, con apposita deliberazione di indirizzo, per quanto attiene l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, priorità e linee di spesa alle quali il Presidente farà riferimento in sede di partecipazione all'apposita seduta di Giunta.</p> <p>6. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni istituzionali:</p> <p>a) convalida gli eletti;</p> <p>b) provvede alle elezioni, alle designazioni e alle nomine di propria competenza, ivi compreso l'elezione del Vicepresidente del Consiglio del Municipio, individuato al proprio interno tra le file della minoranza;</p> <p>c) formula proposte al Consiglio e alla Giunta comunale;</p> <p>d) presenta interrogazioni ed interpellanze all'amministrazione comunale;</p> <p>e) esprime pareri all'amministrazione comunale secondo le norme del regolamento sul decentramento.</p> <p>7. I Consigli delle municipalità si avvalgono di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. La presidenza di Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni.</p> <p>8. Il Presidente del Municipio e i due Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza, le cui attribuzioni e modalità di funzionamento sono definite in sede regolamentare. I Presidenti delle Commissioni consiliari vengono convocati con cadenza almeno bimestrale dall'Ufficio di Presidenza per la programmazione ed il coordinamento delle sedute.</p>	<p>e) definisce, all'interno dei principi generali e delle direttive, stabiliti dalla Giunta Comunale, i criteri e gli indirizzi <b>per l'erogazione</b> dei servizi sul territorio <b>ai sensi dell'articolo 60</b> <del>intervenendo attivamente nel processo decisionale e ne verifica periodicamente l'attuazione da parte del Presidente e dei singoli assessori;</del></p> <p>f) definisce altresì, con apposita deliberazione di indirizzo, per quanto attiene l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, priorità e linee di spesa alle quali il Presidente farà riferimento <del>in sede di partecipazione all'apposita seduta di Giunta.</del></p> <p>6. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni istituzionali:</p> <p>a) convalida gli eletti;</p> <p>b) provvede alle elezioni, alle designazioni e alle nomine di propria competenza, ivi compreso l'elezione del Vicepresidente del Consiglio del Municipio, individuato al proprio interno tra le file della minoranza;</p> <p>c) formula proposte al Consiglio e alla Giunta comunale, <b>nelle materie di cui all'articolo 60;</b></p> <p>d) presenta interrogazioni ed interpellanze all'amministrazione comunale;</p> <p>e) esprime pareri all'amministrazione comunale secondo le norme del regolamento sul decentramento.</p> <p>7. I Consigli <b>dei Municipi</b> si avvalgono di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. La presidenza di Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni.</p> <p>8. <b>INVARIATO</b></p>
--	---

**ALLEGATO B –  
STATUTO COMUNALE – TITOLO VII “Decentramento municipale”  
(TESTO COORDINATO)**

**TITOLO VII  
DECENTRAMENTO MUNICIPALE**

**Art. 58 Principi e funzioni**

1. Il Comune di Genova informa la sua azione e partecipa attivamente al processo di attuazione della Città Metropolitana.
2. Il Comune di Genova si articola in Municipi come particolare e più accentuata forma di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, ai sensi dell'Art.17 comma 1 e comma 5 del D. Lgs. n.267/2000.
3. Riconosce e valorizza i Municipi quali organismi di democrazia, partecipazione, consultazione e gestione di servizi di base nei limiti di cui alle disposizioni seguenti nonché di esercizio di ulteriori funzioni delegate dal Comune.  
Adegua la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento.
4. I Municipi rappresentano le esigenze della popolazione del proprio territorio, nell'ambito dell'unitarietà del Comune di Genova.
5. Il sistema istituzionale del Comune individua due diversi livelli di governo e di competenze che, unitariamente, concorrono ad assicurare la direzione politica ed amministrativa della Città in modo coerente ed armonico. Tale modello di concertazione e coordinamento impegna sia il livello comunale, con compiti di pianificazione, programmazione operativa di indirizzo e controllo, nonché di regolamentazione dei servizi, e compiti particolari di gestione dei servizi che, per economie di scala o per la loro tecnicità, è necessario mantenere indivisi, sia quello territoriale, orientato principalmente all'erogazione dei servizi di interesse locale.

**Art. 60**

**Funzioni dei Municipi**

1. I Municipi esercitano le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.  
I Municipi curano l'erogazione dei servizi di base, di cui al presente articolo, presenti nel relativo territorio e di interesse municipale, secondo gli indirizzi definiti dall'amministrazione comunale e nel quadro della relativa programmazione operativa.  
I Municipi garantiscono livelli quantitativi e qualitativi minimi dei suddetti servizi di base, stabiliti al livello cittadino e possono modificare tali standard solo in senso migliorativo.  
I Direttori dei Municipi esercitano l'attività di gestione ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, al Direttore Generale del Comune ai sensi dell'articolo 108.  
In particolare, i Municipi curano l'erogazione dei seguenti servizi di interesse locale:
  - a) i servizi demografici;
  - b) le attività e i servizi culturali, sportivi e ricreativi, in ambito locale;
  - c) le attività di manutenzione ordinaria, incluse quelle sulle aree verdi, e quelle di manutenzione straordinaria che non prevedono progettazione e procedure autorizzative di particolare complessità. Contestualmente all'approvazione dei documenti programmatici del Comune, i Direttori dei Municipi – ai fini della successiva approvazione da parte della Giunta Municipale - condividono con la Direzione Generale e le competenti strutture comunali un Piano Operativo Annuale relativo alle attività di manutenzione straordinaria per conseguire la massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Non sono ricompresi nel suddetto Piano gli interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza, la cui realizzazione sarà concordata con le competenti Direzioni comunali;
  - d) le iniziative nei settori dell'artigianato e del commercio di rilevanza locale con esclusione della grande distribuzione commerciale;

**ALLEGATO B –  
STATUTO COMUNALE – TITOLO VII “Decentramento municipale”  
(TESTO COORDINATO)**

e) le attività di volontariato, in sinergia con la competente struttura comunale e secondo gli indirizzi contenuti nel Regolamento sugli interventi di volontariato;

f) la viabilità su base locale, con esclusivo riferimento al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale sul territorio municipale, in conformità con gli indirizzi di pianificazione assunti dall'amministrazione comunale;

g) le attività relative alla tutela ambientale e al verde pubblico.

1 bis. I Municipi interagiscono con i distretti di polizia locale nelle funzioni di polizia urbana limitatamente alle attività di competenza municipale.

1 ter. Ulteriori funzioni possono essere loro delegate con deliberazione del Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale. Le funzioni delegate ai Municipi sono articolate per comparti omogenei e vengono gestite in conformità con i regolamenti e le procedure del Comune, sotto la responsabilità esclusiva dei Municipi stessi.

2. I Municipi possono presentare proposte al Comune nelle materie loro attribuite o delegate di cui al presente articolo.

3. La Giunta comunale, sentiti i Presidenti dei Municipi, individua le risorse finanziarie, per l'espletamento delle funzioni esercitate dagli stessi. Per l'espletamento delle funzioni loro attribuite o delegate, di cui al presente articolo, ai Municipi è assegnata una struttura organizzativa facente capo ad un Dirigente. A tale Dirigente sono assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

I criteri di assegnazione di tali risorse ai diversi Municipi sono definiti dal Comune, tenuto conto dei parametri demografici, sociali e territoriali e degli ambiti di interesse cittadino presenti sul territorio municipale.

Le deliberazioni che delegano ai Municipi ulteriori funzioni indicano le risorse aggiuntive per farvi fronte.

4. I Municipi informano tempestivamente il Consiglio Comunale dei progetti di deliberazione e delle questioni poste all'ordine del giorno del Consiglio: acquisiscono il parere della Giunta comunale, sugli atti e sulle iniziative, individuati dal regolamento che disciplina le attività del presente comma.

5. La Giunta comunale, per garantire sul territorio cittadino criteri gestionali omogenei, nonché livelli uniformi di prestazioni/servizi, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa tramite direttive, indirizzi e controllo.

6. È istituita la Conferenza del Sindaco e dei Presidenti dei Municipi.

La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco, o suo delegato, almeno ogni tre mesi o su richiesta di tre o più Presidenti, con l'indicazione delle materie da trattare.

Ai lavori della Conferenza possono partecipare invitati dal Sindaco oltre ad assessori, consiglieri comunali e municipali, commissari delle Commissioni consiliari comunali, funzionari comunali ed esperti. La Conferenza è la sede di informazione, consultazione e raccordo in relazione:

a) alla formazione di indirizzi di politica comunale suscettibili di incidere nelle materie attribuite o delegate ai Municipi;

b) alla verifica periodica dello stato di attuazione dei piani e dei programmi, comunali e municipali;

c) agli atti di indirizzo e coordinamento ed alle direttive generali relative all'esercizio delle funzioni delegate ai Municipi.

**Art. 68  
Competenze del Consiglio del Municipio**

1. Il Consiglio del Municipio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico - amministrativo nelle materie di competenza del Municipio.

**ALLEGATO B –  
STATUTO COMUNALE – TITOLO VII “Decentramento municipale”  
(TESTO COORDINATO)**

2. Promuove la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni alle attività dei Municipi, come previsto dai regolamenti, contenenti le modalità specifiche degli istituti di partecipazione.
3. Riconosce e valorizza le entità culturali e territoriali dei quartieri.
4. Il Consiglio del Municipio:
  - a) approva il regolamento per il proprio funzionamento e per quello delle Commissioni consiliari, assicurando in esso forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze. Nello stesso sono previste le modalità per l'effettiva pubblicità delle sedute del Consiglio e delle Commissioni nonché le modalità di pubblicizzazione degli atti del Municipio;
  - b) approva il regolamento municipale sulla partecipazione che, in accordo con quanto previsto da quello cittadino, valorizza le potenzialità partecipative del territorio;
  - c) approva l'indizione dei referendum consultivi in conformità alle vigenti norme regolamentari;
  - d) definisce, all'interno dei principi generali e delle direttive, stabiliti dalla Giunta comunale, i criteri e gli indirizzi per l'erogazione dei servizi sul territorio, ai sensi dell'articolo 60;
  - e) definisce altresì, con apposita deliberazione di indirizzo, per quanto attiene l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, priorità e linee di spesa.
5. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni istituzionali:
  - a) convalida gli eletti;
  - b) provvede alle elezioni, alle designazioni e alle nomine di propria competenza, ivi compreso l'elezione del Vicepresidente del Consiglio del Municipio, individuato al proprio interno tra le file della minoranza;
  - c) formula proposte al Consiglio e alla Giunta comunale, nelle materie di cui all'articolo 60;
  - d) presenta interrogazioni ed interpellanze all'amministrazione comunale;
  - e) esprime pareri all'amministrazione comunale secondo le norme del regolamento sul decentramento.
6. I Consigli dei Municipi si avvalgono di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

La presidenza di Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni.
7. Il Presidente del Municipio e i due Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza, le cui attribuzioni e modalità di funzionamento sono definite in sede regolamentare. I Presidenti delle Commissioni consiliari vengono convocati con cadenza almeno bimestrale dall'Ufficio di Presidenza per la programmazione ed il coordinamento delle sedute.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
194 0 0 N. 2020-DL-484 DEL 30/12/2020 AD OGGETTO:  
MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE – TITOLO VII  
“DECENTRAMENTO MUNICIPALE”**

<p align="center"><b>PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)</b></p>
---

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento</p>
--

30/12/2020

Il Dirigente Responsabile  
[Dott. Pasini Marco]